

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo  
Docente Associato  
nell'Università di Catania

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcià  
Avv. Angelo Mirko Giordano  
Avv. Francesca Comis  
Avv. Alessia Giglio  
Avv. Graziella Cavallaro  
Avv. Giuseppe Giunta  
Avv. Andrea M. Bonaccorso  
Dott. Antonio Basile  
D.ssa Federica D'Agata  
D.ssa Giuliana Fiore  
D.ssa Valentina Milazzo  
Dott. Enrico Canzonieri  
D.ssa. M. Claudia Fisichella

Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali  
D.ssa Simona Fisichella  
D.ssa Elisa Savoca  
D.ssa Sandra Salanitro  
D.ssa Isabella Bozhkov  
D.ssa Stefania Corello  
D.ssa Anna Lombardo

Dott. Salvatore Treccarichi  
Rag. Marco Musumeci  
Dott. Daniele Di Maggio  
Dott. Pietro Imbesi  
D.ssa Grazia Barberio  
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

#### Consulenti

Dott. Stefano Longo  
già Primo Dirigente INAIL  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania

#### Amministrazione

Grazia Maria Barbagallo  
D.ssa Selena Pappalardo

## Il Decreto Competitività detta nuove regole su requisiti minimi e controlli societari.

*“Il decreto n. 91 del 2014, meglio noto come Decreto Competitività, restringe la platea delle Srl soggette al controllo sindacale da un lato, e dall'altro diminuisce sensibilmente il requisito legato al capitale sociale necessario alla costituzione di una Spa”.*

### Capitale sociale di 50mila euro per le Spa.

Il decreto 91/14 ha abbassato da 120mila a 50mila euro la soglia minima del capitale richiesto per costituire una Spa. Tale novità determina effetti immediati:

- a) la Spa non unipersonale si può oggi costituire versando i 25 centesimi solo di 50mila euro (e cioè 12.500 euro) e non più calcolando i centesimi su 120mila euro;
- b) tutte le Spa possono ora procedere a una riduzione volontaria del loro capitale fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50mila euro e, quindi, consentendo ai soci di farsi rimborsare la somma corrispondente alla differenza tra l'attuale valore nominale del capitale sociale e il nuovo importo minimo di 50mila euro;
- c) il nuovo limite minimo di 50mila euro diventa rilevante al fine del ripianamento delle eventuali perdite che eccedano il predetto minimo, le quali potranno essere dunque ripianate con apporti che ripristinino il capitale sociale non più alla vecchia soglia di 120mila euro ma alla nuova soglia minima di 50mila euro;
- d) quando occorrerà calcolare la rilevanza della perdita, e cioè se essa ecceda o meno il terzo del capitale sociale, anche questo calcolo è ora da riferire non più al vecchio valore di riferimento di 120 mila euro.

L'intervento in questione opera infatti una modifica all'articolo 2327 del codice civile e rende possibile, dal 25 Giugno 2014, procedere alla costituzione di Spa e Sapa con soli 50mila euro di capitale sociale.

### Controllo sindacale per le Srl.

Prima dell'entrata in vigore del decreto 91/14, la nomina del revisore sindacale nelle Srl scattava automaticamente in presenza di un capitale pari a 120mila euro. Con la nuova norma scompare ogni forma di relazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione del controllo sindacale.

*L'art. 20, al comma 8, del decreto legge n. 91/2014 convertito nella legge n. 116/2014, è intervenuto sulla disciplina del controllo nelle Srl eliminando una delle circostanze che comportano la nomina obbligatoria dell'organo di controllo (sindaco o revisore) abolendo tale vincolo nel caso in cui la società sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una società per azioni (ora ridotto a 50 mila euro).*

Nella relazione illustrativa del decreto n. 91/2014 si legge, nel commento del comma 8 dell'art. 20, che:

*“Per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell’art. 2477 del codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico”.*

*Senza l’eliminazione di tale vincolo, infatti, per le Srl e le cooperative la norma avrebbe avuto effetti dal punto di vista contabile, visto che l’art. 2477, comma 2, del codice civile prevedeva che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni”.*

*Mentre per le cooperative l’articolo 2543, comma 1, del codice civile prevedeva che: “La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477”, facendo scattare l’obbligo qualora il capitale non fosse stato inferiore a 50 mila euro (l’attuale minimo previsto per le società per azioni).*

In altre parole, venuto meno l’obbligo di nominare l’organo sindacale solo per il superamento del limite del capitale, l’istituzione dell’organo è per loro puramente facoltativa.

Pertanto, la nomina dell’organo di controllo per le Srl è obbligatoria solo se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi ha superato i parametri di cui all’articolo 2435bis del codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata:
  - almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato patrimoniale;
  - almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - almeno 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Riguardo la revoca dell’incarico, la disposizione 91/14 cita testualmente: *“... la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”.* Pertanto, per i sindaci si prevede la possibilità di una revoca immediata dell’incarico, subordinata alla espressa richiesta dell’assemblea societaria.

In assenza di dimissioni spontanee, per la rimozione dell’organo di controllo la società può attivare la procedura che prevede la convocazione di un’assemblea la quale, una volta riscontrata la sussistenza della “giusta causa”, potrà sancire la revoca con delibera soggetta ad approvazione.

Infine, va segnalato che le nuove regole non avranno effetto immediato per le Srl già costituite per le quali occorrerà provvedere in conformità con le nuove disposizioni solo a partire dal 2015.